

Allegato C

Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici a terzi

PREMESSA

1. L'utilizzo temporaneo dei locali dell'Istituto Comprensivo forniti dagli Enti Locali competenti può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 45, comma 2, lettera d) del D.l. 129/2018, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con l'attribuzione in uso, il Concessionario assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente l'Istituzione scolastica e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile e per la copertura di eventuali danni, con un Istituto assicurativo.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 07/10/2021

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento che disciplina la concessione a titolo gratuito o oneroso dei locali dell'Istituto Comprensivo considerando la scuola Bene Comune anche come spazio non segregato ma incluso nella città, a servizio dei cittadini, centro della formazione di giovani e adulti, luogo di integrazione e socializzazione.

Articolo 1 Destinatari del Regolamento

1. Possono chiedere la temporanea concessione dei locali e delle attrezzature dell'Istituto Comprensivo, i soggetti esterni pubblici o privati, previa deliberazione favorevole del consiglio d'Istituto.

Articolo 2 Definizione dei locali

1. È possibile chiedere l'utilizzo dei seguenti locali:
 - a) aule didattiche;
 - b) aule speciali: laboratori di informatica, aule con LIM.

Articolo 3 Finalità della concessione locali

1. L'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori del servizio scolastico è prevista dall'art. 96 del Testo Unico D. Lgs. n. 297/1994 nei seguenti casi:
 - a) l'uso di attrezzature e dei locali da parte di altre istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico;
 - b) l'uso delle attrezzature e dei locali da parte della Regione e degli Enti Locali per lo svolgimento delle attività attinenti l'istruzione per iniziative o eventi di carattere didattico, culturale e divulgativo e coerenti con le finalità e con la missione della scuola;
 - c) l'uso delle attrezzature e dei locali da parte di associazioni, enti e soggetti privati e anche persone fisiche a fini culturali, sportivi, educativi, di aggregazione sociale e per iniziative di solidarietà escludendo ogni evento con fine speculativo e di lucro o di sponsorizzazione di attività commerciali;
 - d) sono escluse le manifestazioni organizzate da movimenti e partiti politici ed ogni manifestazione di tipo elettorale.

Articolo 4 Domanda di utilizzo dei locali

1. Il soggetto interessato alla fruizione deve presentare specifica e formale domanda al Dirigente Scolastico dell'Istituto, compilando l'apposito modulo (Allegato 1) che va consegnato in segreteria al protocollo brevi manu o inviato via PEC all'indirizzo boic809005@pec.istruzione.it

2. Al modulo dovrà essere allegato anche un programma dettagliato dell'attività che si intende realizzare all'interno dell'Istituto, corredato di una descrizione delle modalità di utilizzo dei locali richiesti.
3. La domanda è presentata in tempo utile, almeno 20 giorni prima dell'utilizzo. Per attività di più giorni nel corso dell'anno scolastico è preferibile che la richiesta venga presentata con congruo anticipo prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Articolo 5 Condizioni per la concessione

1. L'Istituto concede gli spazi a propria completa discrezione, nella persona del Dirigente Scolastico e sentito il parere del Consiglio d'Istituto, valutando tempi, opportunità di realizzazione delle attività proposte e disponibilità degli spazi richiesti.
2. Il periodo e la durata delle iniziative, specificati nella richiesta di cui all'articolo 4, non sono da considerarsi vincolanti per le parti che - di comune accordo - possono modificarne i termini.
3. In ogni caso, la concessione degli spazi non deve intralciare in alcun modo l'attività didattica dell'Istituto e la realizzazione degli eventi interni già programmati o in via di programmazione. Le concessioni sono autorizzate dall'Istituto di norma in orari non coincidenti con l'attività didattica curricolare.
4. L'Istituto si riserva comunque la facoltà di revocare la concessione dei locali per sopravvenute e motivate esigenze di funzionalità dell'Istituto, con comunicazione scritta su delibera del Consiglio d'Istituto, di almeno 10 giorni dalla data fissata per l'evento.
5. L'Istituto si riserva altresì di revocare la concessione dei locali in qualsiasi momento, per cause imprevedibili e/o di forza maggiore e ove si verificassero modifiche sostanziali dei contenuti e/o delle modalità di realizzazione degli eventi programmati senza che ci sia stato accordo preventivo scritto. In questi casi non sussisterà alcuna responsabilità da parte dell'Istituto, che non sarà perciò tenuto ad alcun risarcimento e/o rimborso e/o indennizzo.
6. Ogni attività connessa alla organizzazione dell'iniziativa, dell'evento o della manifestazione all'interno dell'Istituto potrà essere realizzata solo previo accordi con il Dirigente Scolastico o un suo delegato.
7. Ai fini dell'autorizzazione del Dirigente scolastico e della deliberazione da parte del Consiglio d'Istituto dovrà essere presentata regolare istanza, almeno 20 giorni prima dell'utilizzo dei locali, con le seguenti indicazioni:
 - a) finalità e uso degli spazi e delle attrezzature;
 - b) attività da svolgere, giorni e ore;
 - c) elenco del personale che utilizzerà la struttura;
 - d) polizza assicurativa del personale che frequenterà l'attività.

All'istanza è necessario allegare:

- a) copia del documento del responsabile firmatario;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
 - c) dichiarazione di accettazione del presente regolamento;
 - d) elenco o nominativo del personale responsabile che fisicamente utilizzerà la struttura.
8. La struttura scolastica non potrà essere concessa nei giorni di chiusura della scuola giusta deliberazione del Consiglio d'Istituto.
 9. L'Istituto declina da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a macchinari, attrezzature, o a perdite di oggetti o cose.

Articolo 6 Canone d'uso dei locali, polizza assicurativa per responsabilità civile, per danni o deposito cauzionale

1. I soggetti autorizzati all'uso dei locali sono tenuti al pagamento del contributo di concessione per la manutenzione dei locali e delle strumentazioni. Di seguito si riporta il prospetto che indica le quote giornaliere, per i diversi locali e le diverse fasce orarie:

SPAZI	Fascia pomeridiana Ore 14.00 – 19.00	Fascia serale / Festivo Ore 19.00 – 21.00
--------------	---	--

a) aule didattiche	€ 25,00	€ 50,00
b) aule speciali (laboratori, aule con LIM)	€ 50,00	€ 100,00
c) cauzione per attività di un solo giorno	€ 100,00	

1. In caso di utilizzazione continuativa dei locali per un'intera giornata o per più giorni, potrà essere applicata una riduzione da concordare tra le parti.
2. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile e per la copertura di eventuali danni, con un Istituto assicurativo. In sostituzione della stipula di polizza assicurativa per eventuali danni, al concessionario verrà richiesto un deposito cauzionale. Per le utilizzazioni di più giorni il deposito cauzionale è calcolato nella misura del 20% dell'intero importo.
3. Nel caso sia stato versato il deposito cauzionale, a conclusione della concessione, il Dirigente Scolastico dopo avere accertato che non siano stati prodotti danni, emette entro il termine di 5 giorni, un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d'Istituto il quale l'approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno, il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Articolo 7 Modalità e tempi di pagamento

1. Il versamento dell'eventuale deposito cauzionale e del contributo per l'uso di locali dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima dell'evento tramite bonifico bancario dell'Istituto.
2. In caso di mancato pagamento nei termini indicati, l'Istituto si riserva il diritto di revocare la concessione dei locali.

Articolo 8 Concessione gratuita dei locali

1. L'utilizzo gratuito dei locali può essere concesso per iniziative particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'Ente Locale, con le condizioni e i limiti indicati di seguito, fermo restando quanto disciplinato ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.
2. L'utilizzo dei locali è a titolo gratuito per assemblee e incontri, inerenti le attività didattiche, richieste da genitori, alunni, docenti e personale della scuola.
3. A discrezione del Dirigente Scolastico e del Consiglio d'Istituto, può essere richiesto il deposito cauzionale anche nei casi di concessione gratuita con modalità da concordare tra le parti.

Articolo 9 Norme generali per l'utilizzo

1. L'Istituto si impegna a mantenere i locali e le dotazioni oggetto di concessione in buono stato di pulizia e decoro, rispettando tutte le norme di sicurezza per consentire al Concessionario di svolgere la propria attività secondo le norme di legge.
2. Il Concessionario si impegna ad utilizzare con la massima diligenza i locali con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si impegna a rilasciare dichiarazione liberatoria all'Istituto esentando il Dirigente scolastico da ogni responsabilità, civile e penale, relativa allo svolgimento dell'attività per cui è rilasciata la concessione.
3. Il Concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, ai macchinari, ai distributori automatici e a qualunque dotazione dell'Istituto, derivante da qualsiasi azione od omissione, dolosa, colposa e anche accidentale, direttamente imputabile a lui e/o a soggetti presenti nei locali dell'Istituto nelle ore di utilizzazione del Concessionario.
4. Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell'arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche e delle dotazioni dell'Istituto.
5. Il Concessionario, quale responsabile, si obbliga a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza dell'utilizzo. L'Istituto scolastico è unico soggetto autorizzato a provvedere alla riparazione dei danni. La

quantificazione di tali danni avverrà sulla base di delibera del Consiglio d'Istituto che valuterà i preventivi e stabilirà i termini di pagamento prevedendo anche la eventualità per il Concessionario di versare all'Istituto anticipi sulle spese previste.

6. Al fine di evitare contestazioni il Concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un responsabile incaricato dall'Istituto, una ricognizione dei locali prima e dopo l'utilizzo, onde verificare lo stato dei locali e delle dotazioni.
7. Il Concessionario si impegna a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano.
8. Il Concessionario si impegna altresì, ad assumersi ogni responsabilità – rilevando indenne l'Istituto Scolastico - per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti, nonché a terzi che – a qualsiasi titolo – si trovassero nell'Istituto nelle ore di utilizzo del Concessionario, fermo restando l'obbligo di stipulare adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile e per danni così come indicato in premessa di questo regolamento.
9. Qualora si verificassero inadempienze del Concessionario o contenziosi tra l'Istituto e il concessionario il Consiglio d'istituto potrà deliberare anche per la temporanea sospensione della concessione.
10. L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali di proprietà del Concessionario depositati presso i locali concessi in uso.
11. Il Concessionario non potrà concedere a terzi il godimento dei locali e/o di impianti e pertinenze, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e neanche temporaneamente a meno che non sia data specifica autorizzazione scritta dall'Istituto.
12. Agli utilizzatori degli spazi è comunque fatto divieto di:
 - a) fumare in tutto l'edificio e nelle relative pertinenze esterne;
 - b) introdurre nell'Istituto strumenti e/o beni mobili che non rispondano alle normative antinfortunistiche vigenti;
 - c) introdurre nell'Istituto sostanze infiammabili di qualsiasi tipo, apparecchiature con resistenze ad incandescenza o a fiamme libere;
 - d) violare comunque con qualsiasi atto le normative antinfortunistiche e di sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo dei locali dell'Istituto.

Articolo 10 Divieti nell'utilizzo spazi e locali adiacenti

1. Negli spazi scolastici è espressamente vietato:
 - a) introdurre un numero di persone superiore alla loro capacità nominale, e senza un rapporto di supervisione di almeno un maggiorenne ogni venti minorenni;
 - b) prolungare gli eventi oltre il tempo autorizzato;
 - c) fumare;
 - d) portare e consumare cibo e bevande, senza previa autorizzazione;
 - e) modificare l'allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti nel sistema informatico, nonché rimuovere le limitazioni e le protezioni del sistema;
 - f) abbandonare, dopo l'uso, materiali, equipaggiamenti, utensili oggetti e dotazioni di ogni tipo che non appartengano all'Istituto;
 - g) danneggiare gli spazi e tutto ciò che forma parte integrante di essi;
 - h) affiggere avvisi, comunicazioni e materiali didattici, promozionali e pubblicitari senza autorizzazione;
 - i) creare disturbo, pericolo o danno alle persone e alle cose;
 - j) qualsiasi attività fatta in violazione di una norma di legge, di un regolamento o di una disposizione statale, regionale, provinciale o comunale.
2. Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare, a giudizio del Dirigente Scolastico, la revoca della concessione.